



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 88 del 21/10/2024

Oggetto: ALIQUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2025.

Hash:

DEL_DECP_88_2024.pdf.p7m

AE41CC2D4FB62F0982075FFFDFF08F482EC9D2C86258B38DA4694F803A0A37BBE8125E63
0D0BEBAA3778D45BAC88FAC67046690F1410AFAEDA88BE3C74B66BD1



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2828 del 2024

Decreto nr. 88/2024

Oggetto: ALIQUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2025.

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire, a decorrere dall'anno 1993, un tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) *“a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo”*;
- il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o alla tariffa di igiene ambientale (TIA) e soggetti passivi sono gli stessi sui quali grava la predetta tassa/tariffa comunale;
- dal 1° gennaio 2013, le predette entrate comunali TARSU e TIA (1 e 2) sono state sostituite dall'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica dai Comuni (art. 14 del D.L. 201/2011);
- con L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la TARES è stata sostituita dalla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, l'art. 1, comma 666, afferma che *“è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*;
- l'aliquota del tributo in oggetto è determinata annualmente dalle Province nella misura

compresa tra l'1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite dai Comuni ai fini della tassa sui rifiuti;

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 234 del 27/10/2011 si rideterminava l'aliquota del tributo provinciale nella misura del 5%, riconfermata negli anni successivi con apposite deliberazioni della Giunta Provinciale;
- con Decreto Presidenziale n. 98/2023 è stata confermata l'aliquota del tributo provinciale nella misura del 5% per l'anno 2024;
- tenuto conto che la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, lett. a), ha modificato l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), estendendo all'anno 2018, oltre che per gli anni 2016 e 2017, la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;
- dato atto che non risultano disposizioni che abbiano prorogato tale sospensione e che quindi, a decorrere dall'anno 2019, è possibile procedere all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – che al comma 1 prevede che gli Enti Locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di approvazione del Bilancio di Previsione può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *“Al bilancio di previsione sono allegati [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*
- l'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, i quali sanciscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO, ai fini degli equilibri di bilancio, di provvedere a confermare espressamente, anche per l'anno 2025, l'applicazione dell'aliquota del tributo provinciale TEFA nella misura del 5%;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, nel quale è previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, avente per oggetto “Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”, ed in particolare l’art. 7, che si riporta integralmente qui di seguito:

7. Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi ai tributi provinciali

Nell’ambito dei tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l’unica disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l’art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011 in materia di imposta RC auto. Le variazioni dell’aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione sul predetto sito internet, secondo il meccanismo che, come si è chiarito al paragrafo 6 della presente circolare, è stato poi mutuato dal legislatore per l’imposta di soggiorno. In proposito, si fa presente che l’art. 17 in disamina – a differenza di quanto dispone l’art. 13, comma 15-quater, per l’imposta di soggiorno – non stabilisce il termine entro cui il MEF, a seguito della ricezione dell’atto, deve provvedere alla sua pubblicazione, termine che è stato poi individuato in sette giorni lavorativi dal D. M. del 3 giugno 2011, emanato in attuazione del medesimo art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011. Si fa presente, infine, che per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – è comunque dovuta ai sensi del più volte menzionato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF, che, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Occorre, al riguardo, rilevare che, la legge non pone a carico delle province alcun termine entro il quale effettuare la trasmissione degli atti in parola; è evidente, tuttavia, che, al fine di non vanificare detta finalità informativa, l’inserimento degli stessi nel Portale deve essere effettuato tempestivamente e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurarne la conoscibilità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati.

VISTO il Decreto Direttoriale 1° luglio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del TEFA, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24);

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, concernente l’obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati (piattaforma denominata *pagoPA*) nell’effettuazione di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO, altresì, l’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, come da ultimo modificato dall’art. 24, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, che testualmente recita “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”;

VISTO, al riguardo, il Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, concernente le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per gli anni 2021 e seguenti, nel quale sono indicate le modalità di riscossione dei suddetti tributi e del successivo riversamento del TEFA alle Province/Città Metropolitane per mezzo del sistema di connessione pubblico per i pagamenti elettronici *pagoPA*;

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

- 1) Di confermare, per l'anno 2025, l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5%;
- 2) Di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, nonché ai Comuni del territorio provinciale per il seguito di competenza;
- 3) Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sul sito informatico della Provincia di Pisa, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000,

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 2828/2024

ad oggetto: ALIQUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2025.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 30/09/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 2828/2024 ad oggetto: ALIQUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2025., si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 01/10/2024

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale